

Letture di numeri d'immatricolazione di veicoli – Precisazioni riguardanti il campo di utilizzazione

1. Nell'ambito della procedura di approvazione di regolamenti comunali da parte del Consiglio di Stato, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati (ICPD) emette un preavviso su richiesta della Sezione degli enti locali (SEL) quale servizio preposto all'approvazione, qualora i regolamenti presentino aspetti rilevanti per la protezione dei dati (combinati art. 188 segg. LOC e art. 30a lett. f LPDP); Talvolta, i Comuni richiedono all'ICPD un preavviso informale precedentemente all'avvio della procedura di approvazione;
2. Contestualmente a queste richieste, all'ICPD vengono sottoposti dei progetti di regolamenti aventi per oggetto la lettura delle targhe di veicoli finalizzata al controllo del rispetto delle norme comunali sul traffico limitato e alla repressione di violazioni delle stesse; Questi regolamenti sono perlopiù imperniati sulla normativa standard proposta dall'ICPD il 12 aprile 2023 (https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/SGCDS/ICPD/PDF/TEMI/Regolamento_standard_per_la_lettura_di_targhe_di_veicoli.pdf) e emessa in seguito alla Circolare SEL n. 4/2023 del 17 febbraio 2023 avente come oggetto le condizioni legali della lettura targhe da parte dei Comuni (https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/SGCDS/ICPD/PDF/TEMI/CIR20230217-Lettori_targhe_veicoli-SEL-Protezione_dati-4.pdf);
3. Più recentemente, alcuni Comuni richiedono all'ICPD dei preavvisi su progetti di regolamenti che prevedono un'estensione delle finalità della lettura targhe di veicoli al rilevamento e alla repressione di violazioni a norme della legislazione federale sulla circolazione stradale, quali il divieto di accesso;
4. A tal proposito, si precisa che le polizie comunali sono competenti in materia di rilevamento e sanzione della violazione del divieto d'accesso nella procedura della multa disciplinare (combinati art. 1 cpv. 1 lett. a OMD e rispettivo Allegato 1, cfr. 304.2, art. 8 cpv. 1 lett. b LACS e art. 2 cpv. 1 RLCPol e rispettivo Allegato 2, A) cfr. 1.1);
5. Tuttavia, né l'art. 38 cpv. 4 del progetto di revisione totale della Legge sulla polizia (LPol), né la proposta dell'ICPD di base legale transitoria per la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade comunali a traffico limitato (https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/SGCDS/ICPD/PDF/TEMI/Regolamento_standard_per_la_lettura_di_targhe_di_veicoli.pdf), prevedono l'estensione dell'uso dei lettori targhe al rilevamento di tali infrazioni; Ambedue le normative prevedono la limitazione dell'uso dei lettori targhe al controllo degli accessi a zone a traffico limitato;
6. Un'eventuale estensione dell'uso dei lettori targhe al rilevamento di infrazioni al divieto d'accesso nel regolamento comunale in ambito di lettura targhe non potrà pertanto essere preavvisata positivamente da parte dell'ICPD nell'ambito della procedura di approvazione di regolamenti comunali;
7. Spetterà eventualmente al legislatore cantonale valutare, in futuro, un eventuale ampliamento dell'uso dei lettori targhe nella LPol, tenendo debitamente conto della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 146 I 11 e DTF 1C_39/2021). Quest'ultima prevede innanzitutto che l'impiego di lettori targhe deve poggiare su una base legale, deve essere giustificato da un interesse pubblico e deve essere proporzionato. I lettori targhe possono inoltre essere impiegati unicamente per la protezione di beni o di interessi pubblici di considerevole importanza (consid. 8.7.2; 8.9.2; 8.11.2).